CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 25 Luglio 2007

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali.

Art. 1.
Istituzione della Commissione

1. Ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, e' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata "Commissione", con il compito di indagare sulle cause e sulle responsabilita' degli errori sanitari nelle strutture pubbliche e private e sulle cause di ordine normativo, amministrativo, gestionale, finanziario, organizzativo, funzionale ovvero attinenti al sistema di monitoraggio e controllo che, nelle regioni interessate dal decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64, hanno contribuito alla formazione di disavanzi sanitari non sanabili autonomamente dalle regioni medesime, anche al fine di accertare le relative responsabilita'.

Art. 2.
Composizione e durata della Commissione

1. La Commissione e' composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2. Il presidente della Commissione e' nominato dal Presidente della Camera dei deputati tra i componenti la Commissione.
3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari, secondo le disposizioni dell'art. 20, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati.
5. La Commissione conclude i suoi lavori entro la fine dell'anno 2009.
6. La Commissione, entro dieci giorni dalla conclusione dei suoi lavori, presenta all'Assemblea della Camera dei deputati la relazione finale sulle indagini svolte.

Art. 3.
Compiti della Commissione

1. La Commissione ha il compito di:
   a) indagare sulla quantita' e sulla gravita' degli errori sanitari verificatisi nelle strutture sanitarie pubbliche e private;
   b) valutare l'incidenza di tali errori in termini di perdite di vite umane o comunque di danni alla salute dei pazienti;
   c) individuare le categorie cui sono riconducibili gli errori piu' frequenti, in particolare con riferimento a quelle relative all'inefficienza e alla scarsa igiene delle strutture sanitarie o all'inefficienza organizzativa, alla carenza dell'organico del personale medico e paramedico, alla carenza delle apparecchiature clinico-diagnostiche e delle strutture;
   d) indagare sulle cause degli errori e su quanti di questi derivino da carenze di formazione del personale medico e paramedico o

da carenze organizzative o comunque aziendali;

e) individuare gli eventuali correttivi da apportare ai percorsi formativi del personale medico e paramedico o all'organizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private;

f) verificare se vi sia la necessita' di rafforzare il ruolo, le funzioni e le responsabilita' dei direttori sanitari e individuare altre misure utili per migliorare l'efficienza e l'affidabilita' delle strutture sanitarie e amministrative sia pubbliche sia private;

g) monitorare i dati e la casistica sulle infezioni registrate negli ospedali italiani;

h) valutare l'efficacia dei controlli di qualita' sulle strutture sanitarie pubbliche e private;

i) verificare l'appropriatezza del risk management, esaminando la gestione scientifica del rischio in medicina;

l) individuare ogni altro intervento correttivo utile a migliorare la qualita' del sistema sanitario nazionale;

m) verificare l'applicazione della disciplina in materia di consenso informato;

n) verificare l'entita' delle risorse finanziarie destinate dalle strutture sanitarie pubbliche e private ad interventi per la riduzione degli errori sanitari;

o) verificare l'esistenza di metodi di accertamento, rilevazione e raccolta dei dati sugli errori sanitari.

2. La Commissione verifica, in particolare:

a) l'applicazione del sistema dei Diagnosis Related Groups (DRG), effettuando un'analisi comparativa dei ricoveri;

b) la qualita' delle prestazioni socio-sanitarie erogate nella fase acuta delle patologie;

c) lo stato di attuazione e di funzionamento, sull'intero territorio nazionale, del sistema di emergenza-urgenza 118 e di tutto il servizio ospedaliero di pronto soccorso e di rianimazione;

d) la diffusione delle metodiche di verifica e revisione della qualita' (VRQ) e la conseguente ricaduta sulla programmazione e sulla gestione dei servizi sanitari;

e) lo stato di attuazione del programma straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, a livello regionale, di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

f) la realizzazione del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) di cui all'art. 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. La Commissione ha, inoltre, il compito di:

a) acquisire, con la collaborazione delle regioni interessate, tutti i documenti, le informazioni e gli elementi per valutare le condizioni politiche, amministrative, gestionali, operative che, nel periodo 2001-2005, hanno contribuito alla formazione dei disavanzi sanitari nelle regioni interessate dal decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64;

b) verificare, nelle regioni interessate dai maggiori disavanzi sanitari, sulla base dei documenti, delle informazioni e degli elementi acquisiti ai sensi della lettera a):

1) l'esistenza di eventuali sprechi e inefficienze nell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

2) la sostenibilita' e l'adeguatezza della programmazione economico-finanziaria e contabile e dei relativi provvedimenti attuativi, con specifico riferimento al settore sanitario;

3) il livello della spesa direttamente sostenuta dai cittadini nelle aziende sanitarie locali, nelle aziende ospedaliere, nelle strutture socio-sanitarie e sanitarie accreditate presso il Servizio sanitario nazionale;

4) l'appropriatezza delle prestazioni erogate, il livello di qualita' ed efficacia dei trattamenti effettuati e la diffusione

delle metodiche di verifica e revisione della qualita', valutandone la ricaduta sulla programmazione e gestione dei servizi sanitari;

5) la trasparenza delle procedure di affidamento delle forniture di beni e servizi e l'economicita' delle scelte effettuate in base ad esse;

6) l'adeguatezza delle strutture e delle tecnologie sanitarie, valutando in particolare l'attuazione degli adempimenti relativi al programma straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

7) il rispetto degli obiettivi nazionali di ristrutturazione della rete ospedaliera, al fine di accertare i livelli di riduzione dei ricoveri impropri e di soddisfazione della domanda di prestazioni assistenziali di riabilitazione e di lungodegenza;

8) lo stato di realizzazione delle reti di assistenza sanitaria territoriale e domiciliare e la corrispondente accessibilita' del servizio da parte degli utenti;

9) l'adeguatezza delle procedure regionali in materia di accreditamento delle strutture erogatrici e di stipula degli accordi contrattuali, valutando la corrispondente esistenza di un'offerta di servizi sufficientemente ampia e adeguata alla domanda degli utenti;

10) l'adeguatezza delle strutture sanitarie convenzionate con le regioni e delle spese sostenute per i ricoveri in convenzione, in particolare nei settori della psichiatria, delle dipendenze patologiche e dell'assistenza agli anziani;

11) l'esistenza di adeguati strumenti di controllo della spesa farmaceutica e di promozione di un consumo appropriato di medicinali, atti a garantire il rispetto dei tetti di spesa stabiliti dalla legislazione vigente;

12) la sostenibilita' delle politiche relative al personale e la trasparenza delle procedure concorsuali per l'affidamento degli incarichi dirigenziali;

13) la trasparenza e l'efficienza del sistema regionale di finanziamento delle aziende sanitarie e ospedaliere e delle altre strutture erogatrici;

14) le conseguenze derivanti dall'incompleta o tardiva erogazione delle somme spettanti alle strutture sanitarie, convenzionate con le regioni, gestite da soggetti privati che operano senza fini di lucro;

15) la esistenza di adeguate procedure e di sedi di monitoraggio e di controllo della qualita', efficacia e appropriatezza del servizio erogato a livello infraregionale e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse disponibili;

16) lo stato di attuazione degli adempimenti in materia di riduzione delle liste di attesa, conformemente all'intesa 28 marzo 2006, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2006, recante il Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008;

c) accertare eventuali responsabilita' degli amministratori operanti nella gestione del Servizio sanitario nazionale nelle regioni interessate ai piani di rientro di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, relativamente alle aree di indagine di cui alla lettera b) del presente comma;

d) accertare la congruita' della normativa vigente, proponendo soluzioni di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rafforzare l'incisivita' dei controlli e il coordinamento nelle attivita' di monitoraggio della spesa e dei consumi, da parte dello Stato, della regione e degli enti locali coinvolti, nelle regioni interessate da piu' elevati disavanzi;

e) verificare la congruita' delle misure di rientro dalla situazione debitoria contenute negli accordi stipulati con lo Stato

dalle regioni in disavanzo ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.

Art. 4.
Poteri e limiti della Commissione

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.
2. La Commissione puo' richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organismi inquirenti.
3. Qualora l'autorita' giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.
4. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 5.
Obbligo del segreto

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 4, commi 3 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonche' la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali e' stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'art. 326 del codice penale.

Art. 6.
Organizzazione dei lavori della Commissione

1. L'attivita' della Commissione e' esercitata ai sensi degli articoli 140, 141 e 142 del Regolamento della Camera dei deputati.
2. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione puo' deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari, nonche' di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
6. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico

del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro per l'anno 2007 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Presidente della Camera puo' autorizzare un incremento delle spese di cui al precedente periodo, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Roma, 25 luglio 2007

Il presidente: Bertinotti

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati, Doc. XXII, n. 8:

Presentato dai deputati Palumbo, Di Virgilio, Baiamonte, Bianchi, Bocciardo, Burtone, Capitanio Santolini, Castellani, Ceccacci Rubino, Giulio Conti, Garavaglia, Gardini, Lisi, Lo Monte, Lucchese, Mancuso, Marinello, Mazzaracchio, Misuraca, Montani, Mormino, Moroni, Angela Napoli, Porcu, Paolo Russo, Pellegrino, Prestigiacomo, Sanna, Santelli, Stagno D'Alcontres, Vitali l'8 novembre 2006.

Assegnato alla XII Commissione (Affari sociali) il 27 novembre 2006, con il parere delle Commissioni I, II, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XII Commissione il 16, 29 e 30 maggio, il 21 giugno e l'11 luglio 2007.

Autorizzazione di relazione orale richiesta l'11 luglio 2007 (Doc. XXII, n. 8-A) - relatore: on. Di Girolamo.

Esaminato in Aula il 17 luglio 2007 (Deliberato il rinvio in Commissione).

Esaminato dalla XII Commissione il 24 luglio 2007.

Autorizzazione di relazione orale richiesta il 24 luglio 2007 (Doc. XXII, n. 8-A/R) - relatore: on. Di Girolamo.

Esaminato in Aula e approvato il 25 luglio 2007.

30.07.2007 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 12:29:52

Stampa Chiudi